

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 79

Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SAREZZO DETENUTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di dicembre con inizio della seduta alle ore 17:30, in parte in presenza nella sala delle adunanze e in parte in modalità telematica.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

	P	A		P	A
1. Donatella ONGARO	X		10. Elena Mariuccia TAVOLDINI	X	
2. Massimo OTTELLI	X		11. Roberta RIVETTI	X	
3. Luigi PAONESSA	X		12. Simona Maria TORRI*	X	
4. Martina PEDERSINI	X		13. Armando SIGNORINI	X	
5. Ruggero GERVASONI	X		14. Jenni TANGHETTI	X	
6. Sabrina PELI	X		15. Sergio AURORA	X	
7. Laura LUSSU*		X	16. Giada ZOBBIO*	X	
8. Rosangela BELLERI	X		17. Gianluca GUERINI	X	
9. Giacomo CAMELETTI	X				

Risulta assente il Consigliere Laura LUSSU.

Presenti n. 16 Consiglieri.

Assiste l'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Mariateresa PORTERI, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Sabrina PELI nella Sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*collegati in modalità telematica

...Omissis...

Il resoconto della discussione relativa al presente verbale sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere, entro il 31 dicembre 2022 con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2021, ad effettuare una ricognizione periodica dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute, predisponendo altresì, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 20 del citato T.U.S.P., un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

COMUNE DI SAREZZO

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. Sono previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (per effetto dell'art. 26 comma 12-quinquies);
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P.;

Dato atto che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Sarezzo alla data del 31 dicembre 2021, nonché la loro disamina alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP, le quali sono le seguenti:

- Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. (4,8983%)
- Civitas S.r.l. (4,33%)

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla Relazione Illustrativa della Revisione periodica delle partecipazioni detenuta alla data del 31 dicembre 2021 dal Comune di Sarezzo (*allegato "A"*) allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che in caso la mancata adozione dell'atto ricognitivo di cui all'art. 20 cit. da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro

COMUNE DI SAREZZO

5 mila ad un massimo di euro 500 mila, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

Atteso che dagli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Illustrativa di cui all'allegato "A", si evince che non ricorre alcuna delle condizioni di legge che obblighino all'alienazione, razionalizzazione, fusione, soppressione o messa in liquidazione delle partecipazioni societarie dell'Ente;

Ritenuto di mantenere le partecipazioni detenute dal comune di Sarezzo, in quanto di estrema utilità per una gestione dei servizi pubblici di interesse generale orientata all'efficienza, efficacia ed economicità ed, in ultima analisi, strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 12/12/2022;

Visto l'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, D.lgs. n. 267/2000,

Con votazione resa in forma palese dal seguente esito:

- **Presenti: 16**
- **Favorevoli: 12**
- **Contrari: //**
- **Astenuti: 4** (SIGNORINI, TANGHETTI, ZOBIO, TORRI)

DELIBERA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale di cui alla legge 241/1990;
2. **Di approvare** la revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Sarezzo alla data del 31 dicembre 2021, contenuta nella "*Relazione Illustrativa della Revisione periodica delle partecipazioni del Comune di Sarezzo*" (allegato "A") allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. **Di mantenere** le seguenti partecipazioni detenute dal comune di Sarezzo, in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:
 - Azienda Servizi Valtrompia SpA (4,8983%)
 - Civitas Srl (4,33%)
4. **Di dare atto** che non sono necessari interventi di razionalizzazione, in quanto non si rileva alcuna delle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. 175/2016;
5. **Di trasmettere** copia integrale della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

COMUNE DI SAREZZO

6. **Di comunicare**, mediante gli appositi applicativi, le risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
7. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

COMUNE DI SAREZZO

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente
Sabrina PELI *

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mariateresa PORTERI*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



***REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI SAREZZO
DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA***

(Art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificato con D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100)

1. IL QUADRO NORMATIVO

Il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, “*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica*” (di seguito TUSP) e s.m.i. costituisce un quadro organico entro il quale le pubbliche amministrazioni possono gestire, monitorare e razionalizzare l’assetto delle proprie partecipazioni.

L’art. 24 del citato decreto ha stabilito che, entro il 30 settembre 2017, ogni ente dovesse provvedere alla *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie*, atto adottato dal Comune di Sarezzo con deliberazione consiliare n. 52 del 9 ottobre 2017.

L’art. 20 del TUSP aggiunge alla revisione straordinaria un’analisi annuale dell’assetto complessivo delle società di cui gli enti detengono partecipazioni, disponendo che, ove ne ricorrano i presupposti di legge, gli enti debbano redigere un piano per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle partecipazioni che non presentano i requisiti di legge per essere mantenute.

La revisione periodica delle partecipate deve essere adottata entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione del 31 dicembre dell’anno precedente. Tale ricognizione deve essere effettuata anche nel caso in cui l’Ente non abbia partecipazioni, dando atto del suo esito negativo.

A norma dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione e quello eventuale di razionalizzazione, una volta approvati, devono essere trasmessi:

- Tempestivamente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- Alla struttura di “*monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società*”, prevista dall’articolo 15 del TUSP e istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online disponibile sul sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui al citato art. 15 del TUSP e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Emergono quindi per le amministrazioni pubbliche importanti obblighi e adempimenti per mettere a punto idonei strumenti di controllo. I Comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione societaria, ad un effettivo monitoraggio sull’andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell’Ente. Si ricorda infatti che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità erariale a carico dei pubblici amministratori.

Secondo il comma 1 dell’art. 24 del TUSP, le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette che:

- Non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall’articolo 4 del medesimo testo unico;
- Non soddisfino i “requisiti” di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 del testo unico;
- Ricadano in una delle ipotesi dell’articolo 20, comma 2, del testo unico.

Più specificatamente, l’art. 4 del TUSP, stabilisce che le amministrazioni non possano detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le categorie previste dall'articolo 4, che consentono invece alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. lgs. 50/2016 (codice degli appalti);
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato, in base alle disposizioni del Codice degli appalti;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede che:

- Per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (*comma 3*);
- Sia fatta salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (*comma 6*);
- Siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (*comma 7*);
- Sia fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (*comma 8*);
- Sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (*comma 9-bis*).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare “l'esclusione totale o parziale” dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre all'appartenenza alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- Dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TUSP;
- Evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- Dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Con il **provvedimento di ricognizione periodica** delle partecipazioni le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione sono adottati ove si rilevino:

- a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art 4;
- b) Partecipazioni in società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) Necessità di contenere i costi di funzionamento;
- g) Necessità di aggregare società diverse, aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

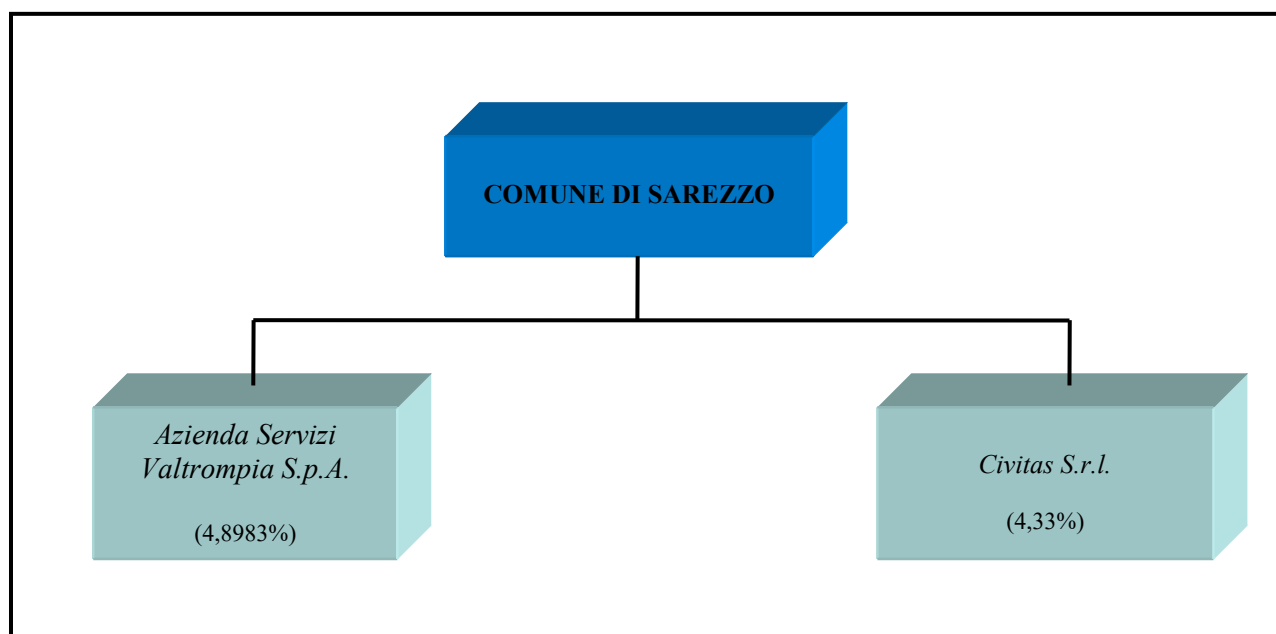
La lettera e) deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quater* dell'articolo 26, che differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società di cui all'art. 4 comma 7, aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP.

2. PARTECIPAZIONI DELL'ENTE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021

La ricognizione periodica deve essere effettuata alla data del 31 dicembre di ogni anno (2022), facendo riferimento alle partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (2021). La situazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Sarezzo a tale data, risultava essere la seguente:

1. Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. (ASVT spa)
2. Civitas S.r.l.

La rappresentazione grafica delle partecipazioni del Comune di Sarezzo è la seguente:



Per ciascuna delle società sopra elencate, di cui il Comune detiene una partecipazione diretta, vengono di seguito indicati:

- I principali dati sintetici (forma giuridica, sede, partita Iva, data costituzione, durata della società, quota di partecipazione, ecc.);
- L'oggetto sociale
- La composizione del capitale sociale;
- Il risultato degli ultimi cinque esercizi;
- Il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- Il costo del personale ed il numero medio dei dipendenti;
- Il costo degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo ed il loro numero;
- I principali dati economico-patrimoniali
- L'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste.

AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. (ASVT S.P.A.)

Forma giuridica:	Società per Azioni
Sede legale:	Via Matteotti, n. 325 - Gardone V.T. - Brescia
Codice fiscale e Partita Iva:	02013000985
Sito internet:	www.asvt-spa.it
Indirizzo posta elettronica certificata:	asvt@pec.asvt.it
Data di costituzione:	30 luglio 1998
Durata della società prevista nello Statuto:	31 dicembre 2050
Capitale sociale al 31/12/2021:	€ 8.938.941,00 i.v
Quota di partecipazione del Comune di Sarezzo	4,8983%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti (di cui 2, tra cui il presidente, nominati dai comuni soci – compenso presidente € 20.000; compenso consigliere € 7.000)
Organo di controllo:	Organo collegiale composto da 3 membri (oltre 2 supplenti)

Nel corso del 2017 la società ASVT spa ha effettuato un'operazione di aumento di capitale sociale (da € 6.000.000,00 a € 8.938.941,00) alla quale tutti i soci pubblici non hanno partecipato. (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23 febbraio 2017). L'aumento di capitale è stato integralmente sottoscritto dalla società A2A S.p.A.

Successivamente i soci pubblici hanno altresì messo in vendita, mediante bando comune, una quota delle azioni di loro proprietà, acquistate anch'esse da A2A S.p.A. (deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23 febbraio 2017 e atti successivi e conseguenti).

Nel corso del 2017 è stato rivisto lo Statuto della società mediante Assemblea straordinaria tenutasi il giorno 28 giugno 2017, atto notaio Mistretta in Brescia, rep. n. 109781/42258 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23 febbraio 2017).

Durante il 2020 non sono state effettuate operazioni di riassetto societario, pertanto alla data del 31 dicembre 2020, la proprietà dell'Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. continua ad essere di parte pubblica per una quota di minoranza pari al 25,20%. La partecipazione del Comune di Sarezzo rimane al 4,8983% del capitale sociale.

Con deliberazione consiliare n. 18 del 28 maggio 2020 è stato rinnovato il Patto di Governance tra i soci pubblici della società ASVT spa, avente durata cinque anni, con scadenza 30 aprile 2025. Lo scopo è quello di conservare un minimo di influenza sulla gestione della Società da parte dei soci pubblici e assicurare una migliore coesione della compagine sociale pubblica in sede di assemblea o altro organo collegiale, dando così stabilità agli assetti proprietari, controllo dell'indirizzo societario, servendo altresì da difesa contro manovre speculative da parte di soggetti estranei al sindacato.

Il patto di governance disciplina anche la preventiva consultazione tra i soci aderenti per discutere l'orientamento del voto, con riferimento: all'approvazione del bilancio, alla nomina dei componenti del C.d.A. e del collegio sindacale e alla determinazione dei compensi agli stessi; all'approvazione

dei programmi annuali e pluriennali; alla stipulazione di convenzioni tipo per la gestione dei servizi pubblici: alla proposta di acquisto e vendita di partecipazioni i rami d'azienda.

Oggetto sociale:

La Società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di calore nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze simili.

In particolare, la Società ha per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione di:

- Acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque;
- Raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani tramite la gestione di discariche controllate e di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, nonché la raccolta, anche differenziata, di ogni altro tipo di rifiuto;
- Distribuzione di gas metano;
- Impianti termici e di condizionamento;
- Sistema di pubblica illuminazione e impianti semaforici;
- Sistemi di trasporto, parcheggio e di parcometri;
- Produzione di energia elettrica e di calore in cogenerazione e/o in forma disgiunta;
- Distribuzione dell'energia e del calore prodotti nelle proprie centrali anche tramite consorzi di utenti;
- Sistema informativo territoriale;
- Servizi funerari pubblici e lampade votive.

Potrà inoltre esercitare attività di trasporto di cose per conto proprio e di terzi.

La Società potrà realizzare e/o partecipare a programmi di ricerca e di sviluppo che abbiano per oggetto il miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze disponibili utili al raggiungimento del proprio scopo sociale. La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La Società potrà costituire raggruppamenti temporanei di impresa con altre Società ed enti al fine di partecipare a gare, consorzi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. La Società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto, a tal fine potrà, a titolo esemplificativo:

- Compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio della attività disciplinata dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- Prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

Con particolare riferimento alle attività oggetto di separazione funzionale nel settore del gas naturale, la società persegue finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed il raggiungimento di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) Garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del libero mercato energetico;
- b) Impedendo discriminazioni nell'accesso a informazioni commercialmente sensibili;
- c) Impedendo trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Il Gestore Indipendente esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardino aspetti gestionali ed organizzativo dell'attività separata funzionalmente, nonché l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture amministrate.

Composizione del capitale sociale

Soci	Percentuale capitale sociale	Valore Nominale azioni (euro)
A2A S.p.A	74,548%	6.663.798
Unareti S.p.A	0,252%	22.528
Comune di Sarezzo	4,8983%	437.852
Albatros - attività sportive dilett.	4,8039%	429.418
Comune di Gardone VT	4,1983%	375.285
Comune di Villa Carcina	3,1068%	277.716
Comune di Marcheno	1,6768%	149.892
Comune di Pezzaze	1,2436%	111.161
Comune di Nave	1,2376%	110.624
Comune di Lodrino	1,128%	100.828
Comune di Collio	1,1264%	100.686
Comune di Caino	1,0339%	92.418
Comunità Montana Valle Trompia	0,3549%	31.724
Comune di Tavernole sul Mella	0,3113%	27.825
Comune di Lumezzane	0,0135%	1.206
Comune di Bovegno	0,0128%	1.148
Farmacia comunale di Concesio	0,0126%	1.124
Comune di Bovezzo	0,0112%	1.000
Comune di Irma	0,0109%	974
Comune di Marmentino	0,0109%	974
Comune di Polaveno	0,0057%	507
Comune di Brione	0,0028%	253
Totale	100%	8.939.941

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2017	2018	2019	2020	2021
€ 986.872	€ 979.804	€ 838.488	€ 1.043.004	€ 2.489.856

Fatturato conseguito nel triennio di riferimento e relativa media

2019	2020	2021	Media triennio precedente
€ 13.248.825	€ 13.219.494	€ 14.991.329	13.819.883

Costo del personale e numero medio dei dipendenti al 31 dicembre

Personale	2019	2020	2021
Spesa totale per il personale dipendente	€ 2.068.467	€ 2.127.240	€ 1.902.209
Numero medio dipendenti:	47	48	50
di cui: quadri	3	3	3
impiegati	20	20	22
operai	24	25	25

Costo amministratori e componenti organi di controllo al 31 dicembre

Amministratori e Sindaci	2019	2020	2021
Costo amministratori	€ 61.000	€ 61.000	€ 61.000
Numero amministratori	5	5	5
Costo componenti organo di controllo	€ 31.500	€ 31.500	€ 32.000
Numero componenti organo di controllo	3	3	3

Principali dati economico-patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Totale ricavi	13.248.825	13.219.494	14.991.329
Totale costi	11.977.939	11.724.124	11.437.577
Utile operativo netto	1.270.886	1.495.369	3.553.752
Totale gestione finanziaria	- 89.522	- 82.506	-145.780
Risultato prima delle imposte	1.181.364	1.412.864	3.407.972
Imposte dell'esercizio	342.876	369.860	918.117
Utile netto dell'esercizio	838.488	1.043.004	2.489.856

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Attività non correnti	33.635.987	42.350.364	57.601.136
Attività correnti	7.508.346	5.066.195	5.629.029
Totale attivo	41.144.333	47.416.559	63.230.165

Passivo	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Patrimonio netto	21.557.844	22.609.092	25.041.352
Passività non correnti	8.775.903	8.663.239	8.596.663
Passività correnti	10.810.586	16.144.228	29.592.150
Totale passivo	41.144.433	47.416.559	63.230.165

Analisi della partecipazione

La società Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. nasce nel 1998 per la gestione dei servizi sovracomunali locali dei comuni della Valle Trompia, tra questi in particolare: il servizio idrico integrato, la distribuzione del gas, lo smaltimento rifiuti, i servizi cimiteriali, la gestione calore, ecc.

Nell'ambito del **Servizio Idrico Integrato**, ASVT S.p.A ha nelle proprie funzioni l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, captazione, adduzione, trattamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita dell'acqua per usi primari, industriali e agricoli; delle attività nel campo della raccolta e trattamento delle acque reflue; della gestione, manutenzione e sviluppo delle reti idriche e fognarie e degli impianti di captazione, potabilizzazione, stoccaggio, rilancio, sollevamento e depurazione delle acque. ASVT distribuisce l'acqua potabile in quasi tutti i comuni della Valtrompia. Complessivamente le reti di acquedotto gestite hanno uno sviluppo di 420 chilometri. Le fonti di produzione sono costituite da 14 pozzi e da 87 fonti e sorgenti e l'acqua erogata complessivamente è pari a circa 5 milioni di m³ all'anno.

ASVT SpA gestisce inoltre i sistemi fognari dei comuni serviti in Valtrompia, costituiti da 330 Km di rete.

La gestione del Servizio Idrico Integrato per l'area della Valle Trompia è stato affidato a ASVT S.p.A. dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Brescia, che ne approva il piano degli investimenti e il piano industriale, mentre le tariffe sono controllate e autorizzate dall'Autorità Nazionale dell'Energia e dei Servizi Idrici.

Nell'ambito dell'attività di **Igiene Ambientale**, ASVT S.p.A si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti dei comuni della Valtrompia. Il servizio è organizzato in modo da coprire il territorio con cassonetti e altri contenitori per i vari tipi di rifiuto, ponendo attenzione agli obiettivi della raccolta differenziata. I rifiuti solidi urbani non utilmente riciclabili vengono conferiti al termoutilizzatore di Brescia, che permette di recuperarne il contenuto energetico tramite combustione; la parte residuale (che corrisponde a meno del 10% del volume) viene smaltita nelle discariche autorizzate. ASVT S.p.A. opera nel settore dal 2002 raccogliendo i rifiuti mediante autocompattatori a carica laterale progettando e gestendo i servizi per le Amministrazioni Comunali e collabora con Aprica S.p.A. per la realizzazione di servizi complementari. Nei comuni serviti, il sistema di raccolta viene svolto secondo le specifiche tecniche previste dall'Amministrazione comunale appaltante. Per il Comune di Sarezzo ASVT S.p.A svolge, dal dicembre 2015, il servizio di igiene urbana in RTI con Aprica SpA (capomandatario) e con Cauto Società Cooperativa Sociale a.r.l, a seguito dell'aggiudicazione della gara aperta indetta dall'Ente.

Nell'ambito della **Distribuzione del Gas**, la nuova normativa ha avviato una profonda riorganizzazione del mercato, tuttora in corso: il servizio sarà affidato, a mezzo gara, per bacini sovracomunali (ATEM) e il contratto di servizio tra ente concedente e gestore sarà standardizzato. Con l'aggregazione delle concessioni in ambiti territorialmente omogenei, e quindi con la possibilità di realizzare economie di scala, la riforma promuoverà maggiore efficienza nell'erogazione del servizio e l'ulteriore innalzamento dei livelli di qualità del servizio. La normativa entrata in vigore a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 164/2000 prevede l'affidamento del servizio di distribuzione esclusivamente con gara, per una durata massima, per le nuove concessioni, di 12 anni, confermata anche dal correttivo del Codice degli Appalti del 2017.

L'attività di distribuzione del gas naturale è effettuata tramite la gestione dell'impianto di distribuzione che consente il trasporto del gas naturale, per conto delle Società di vendita del gas (Utenti della Distribuzione), dai punti di interconnessione dell'impianto di distribuzione con le reti di trasporto nazionale o regionale del gas (cabine REMI) fino al punto di riconsegna (PDR) presso il cliente finale ed include la misura dei volumi riconsegnati.

Oggi ASVT S.p.A. svolge l'attività di distribuzione del gas in regime di concessione tramite affidamento del servizio su base comunale.

Conclusioni

Da tutto quanto sopra riportato, emerge che, per la partecipazione nella società Azienda Servizi Valtrompia S.p.A, non si rileva alcuna delle fattispecie previste dall'art. 20 comma 2 per cui si richiede l'adozione di interventi di razionalizzazione, ossia:

- Rientra tra le società previste dall'art. 4 del TUSP;
- Non risulta priva di dipendenti né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- Ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore al milione di euro;
- Gestisce servizi di interesse generale e non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- Non necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
- Non necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

In conclusione, si ritiene che sussistano le ragioni per il mantenimento della partecipazione del Comune di Sarezzo nella società Azienda Servizi Valtrompia S.p.A, in quanto di estrema utilità per una gestione dei servizi pubblici di interesse generale orientata all'efficienza, efficacia ed economicità ed, in ultima analisi, strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.

CIVITAS S.R.L.

Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata
Sede legale:	Via Matteotti, n. 299 - Gardone V.T. - Brescia
Codice fiscale e Partita Iva:	02710760980
Sito internet:	www.civitas.valletrompia.it
indirizzo posta elettronica certificata:	segreteria@pec.civitas.valletrompia.it
Data di costituzione:	27 dicembre 2005
Durata della società prevista nello Statuto:	31 dicembre 2050
Capitale sociale al 31/12/2020:	€ 30.000,00 i.v.
Quota di partecipazione del Comune di Sarezzo	4,33%
Organo di amministrazione della società:	Consiglio di Amministrazione nominato dalla Comunità Montana di Valle Trompia – n. 3 componenti
Organo di controllo:	organo monocratico - n. 1 componente

Oggetto sociale

Attività di coordinamento e svolgimento in forma unitaria della gestione delle funzioni afferenti i servizi sociali e le attività di rilievo sociale riguardanti le aree anziani, minori e famiglia, disabilità ed handicap, emarginazione grave, dipendenze e nuove povertà, salute mentale, immigrazione. Potrà curare la gestione di consultori familiari, servizi alla famiglia, servizi di operatore sociale e assistenza sociale, servizio tutela minori, assistenza sociale minori, progetti immigrazione, dipendenze, abusi, coordinamento centri accoglienza; gestione servizi sociali affidati dai Comuni anche per il tramite dei Piani di Zona di cui alla legge 328/2000.

Coordinamento, allestimento e gestione di attività in ambito culturale. Potrà operare in: servizi per musei, mostre temporanee e didattica museale, allestimento e gestione di bookshop, servizi di prenotazione, servizi per archivi e biblioteche, servizi per teatri, e servizi di educazione ambientale, servizi culturali, informatici e di segreteria di supporto agli enti locali, redazione e svolgimento di progetti di valorizzazione dei beni culturali e reti museali, nonché di relativa formazione professionale.

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 175/2016, in particolare con riferimento all'art. 19 comma 5, che dispone che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate, è stata adottata la deliberazione consiliare n. 77 del 21 dicembre 2019 relativa all'approvazione degli indirizzi rivolti alla società Civitas Srl per il triennio 2020/2022.

Composizione del capitale sociale

COMUNI	% CAPITALE	QUOTA ADESIONE
BOVEGNO	1,000%	€ 300,00
BOVEZZO	2,667%	€ 800,00
BRIONE	0,333%	€ 100,00
CAINO	0,667%	€ 200,00
COLLIO	1,000%	€ 300,00
CONCESIO	4,667%	€ 1.400,00
GARDONE VAL TROMPIA	4,000%	€ 1.200,00
IRMA	0,333%	€ 100,00
LODRINO	0,667%	€ 200,00
MARCHENO	1,667%	€ 500,00
MARMENTINO	0,333%	€ 100,00
NAVE	3,667%	€ 1.100,00
PEZZAZE	0,667%	€ 200,00
POLAVENO	1,000%	€ 300,00
SAREZZO	4,333%	€ 1.300,00
TAVERNOLE	0,667%	€ 200,00
VILLA CARCINA	3,667%	€ 1.100,00
LUMEZZANE	8,667%	€ 2.600,00
TOTALE COMUNI	40,00%	€ 12.000,00
COMUNITA' MONTANA V.T.	60,00%	€ 18.000,00
CAPITALE TOTALE	100,00%	30.000,00

Risultato degli ultimi cinque esercizi

2018	2019	2020	2020	2021
€ 10.576	€ 14.195	€ 21.895	€ 21.895	€ 27.955

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

2019	2020	2021	Media triennio
€ 3.397.306	€ 3.270.478	€ 3.846.258	€ 3.504.681

Costo del personale e numero medio dei dipendenti al 31 dicembre

Personale	2020	2020	2021
Spesa totale per il personale dipendente	€ 1.203.731	€ 1.203.731	€ 1.430.048
Numero medio dipendenti:	33	33	38
di cui: impiegati	33	33	38
altri	0	0	0

Costo amministratori e organi di controllo al 31 dicembre

Amministratori e Sindaci	2019	2020	2021
Costo amministratori	€ 501	€ 1.221	€ 864
Numero amministratori	3	3	3
Costo componenti organo di controllo	€ 4.225	€ 4.225	€ 4.225
Numero componenti organo di controllo	1	1	1

Principali dati economico-patrimoniali

Conto economico			
	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Totale ricavi	3.397.306	3.270.477	3.846.258
Totale costi	3.353.452	3.248.897	3.788.234
Utile operativo	43.854	21.581	58.024
Totale gestione finanziaria	-2.454	-3.725	-5.030
Risultato prima delle imposte	41.400	17.856	52.994
Imposte dell'esercizio	27.205	-4.039	25.039
Utile netto dell'esercizio	14.195	21.895	27.955

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Immobilizzazioni	49.895	63.675	102.527
Attivo circolante	2.123.805	3.430.719	3.705.881
Ratei e risconti	19.854	17.519	19.615
Totale attivo	2.193.554	3.511.913	3.828.023

Passivo	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Patrimonio netto	251.110	273.005	300.960
Fondi per rischi e oneri	332.067	480.008	685.475
TFR	436.641	496.216	532.723
Debiti	1.167.977	1.913.843	1.875.762
Ratei e risconti	5.749	348.841	348.841
Totale passivo	2.193.554	3.511.913	3.828.023

Analisi della partecipazione

La società Civitas S.r.l. nasce nel 2005 per la gestione sovracomunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dalla legge n. 328/2000. Obiettivo era quello di perseguire una omogenea identità di programmazione e di intervento per il settore sociale nell'intera area territoriale della Valle Trompia, di cui era capofila la Comunità Montana della V.T. e che rappresenta tuttora il socio di maggioranza di Civitas S.r.l., con una partecipazione al capitale sociale del 60%, mentre il restante 40% è suddiviso tra 18 Comuni della V.T.

Accanto agli interventi sociali di competenza degli enti locali, Civitas S.r.l. si occupa anche di mantenere i servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità (consultori familiari), di cui alla legge 405/1975, dimessi dall'ASL, reputando tale servizio necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale di riferimento, con particolare riguardo all'accessibilità fisica ed economica e di continuità nell'accesso al servizio da parte delle famiglie.

Il Comune di Sarezzo ha confermato l'affidamento dell'esercizio associato tramite la locale Comunità Montana, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, dei servizi riguardanti l'area minori e famiglia ed ha autorizzato, ai fini della più efficiente ed efficace gestione dei servizi sociali, la gestione degli stessi tramite la partecipata Civitas S.r.l.

Civitas S.r.l. è una società interamente pubblica che gestisce servizi di interesse generale, pertanto le amministrazioni pubbliche socie hanno provveduto a dare attuazione alle disposizioni contenute nel D.lgs. 175/2016, modificato dal successivo D.lgs. n. 100/2017, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". In particolare:

- È stato modificato lo Statuto della società, con atto Notaio Garioni, rep. n. 69809/36276 del 23 dicembre 2016 (deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30 novembre 2016);
- Sono stati approvati gli indirizzi rivolti alla Civitas S.r.l. per il triennio 2020/2022 sul complesso dei costi di funzionamento, sulla prevenzione di crisi aziendali, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e in materia di personale (deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 21 dicembre 2019);
- È stata effettuata la ricognizione degli affidamenti dei servizi sociali riguardanti l'area minori e famiglia di competenza comunale, nonché del servizio consultoriale, alla Comunità Montana, e data l'autorizzazione alla gestione per il tramite di Civitas S.r.l. (deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 novembre 2016).

Per effetto di quanto stabilito dall'art. 11bis del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, la società Civitas S.r.l. rientra nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica comune di Sarezzo. Con deliberazione n. 53 del 28 settembre 2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio consolidato per l'anno 2021, in ossequio a quanto disposto dall'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto della disciplina prevista dal principio contabile applicato n. 4/4 concernente il bilancio consolidato.

Il modello di governance di Civitas S.r.l. è quello c.d. tradizionale, con la ripartizione organica tra Assemblea, Organo di Amministrazione e Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da tre membri rieleggibili che restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti dell'organo amministrativo sono stati nominati rispettando le norme previste dalla legge n. 120/2011 in tema di parità di genere negli organi collegiali, nonché le disposizioni previste dal D.lgs. 39/2015 in tema di incompatibilità e la remunerazione del C.d.A. è definita nel rispetto dell'art. 1 comma 725 della legge 296/2006, così come ridotta dalle successive disposizioni normative.

L'art. 17 dello Statuto di Civitas S.r.l., si occupa del controllo c.d. analogo degli enti locali soci sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

Le modalità del controllo sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Al fine dell'esercizio del controllo, da parte degli enti locali gli organi sociali di Civitas S.r.l., per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti:

1. Ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla Assemblea di coordinamento intercomunale – disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli enti locali soci di Civitas S.r.l. ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 267 del 2000 – il documento di programmazione economica relativo al successivo esercizio sociale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
2. Ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla predetta Assemblea di coordinamento intercomunale il bilancio di esercizio;
3. Ad inviare alla Assemblea di coordinamento intercomunale la relazione di cui all'articolo 2409-ter, comma 2° Codice Civile, appena depositata nella sede della società, in caso di nomina del revisore dei conti ai sensi del successivo articolo 19;
4. Ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di essa, gli ulteriori atti indispensabili alla Commissione – nominata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale ai sensi della sopra ricordata convenzione stipulata tra gli enti locali soci di Civitas S.r.l. ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 – al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dalla Assemblea di coordinamento intercomunale.

Almeno una volta all'anno, l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale di Civitas S.r.l. espongono apposite relazioni davanti all'Assemblea di coordinamento intercomunale, aventi per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da Civitas Srl nonché l'andamento generale dell'amministrazione della società.

Conclusioni

Da tutto quanto sopra riportato, emerge che, per la partecipazione nella società Civitas S.r.l., non si rileva alcuna delle fattispecie previste dall'art. 20 comma 2 per cui si richiede l'adozione di interventi di razionalizzazione, ossia:

- Rientra tra le società previste dall'art. 4 del TUSP;
- Non risulta priva di dipendenti né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- Non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- Ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore al milione di euro;
- Gestisce servizi di interesse generale e non ha prodotto risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- Non necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
- Non necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

In conclusione, si ritiene che sussistano le ragioni per il mantenimento della partecipazione del Comune di Sarezzo nella società Civitas Srl, in quanto di estrema utilità per una gestione dei servizi pubblici di interesse generale orientata all'efficienza, efficacia ed economicità ed, in ultima analisi, strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (270) DEL
05/12/2022

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI SAREZZO DETENUTE ALLA DATA DEL 31
DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sarezzo, 13 dicembre 2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Lavera Cristina *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (270) DEL
05/12/2022

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI SAREZZO DETENUTE ALLA DATA DEL 31
DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sarezzo, 13 dicembre 2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Lavera Cristina *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE N. 79

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DEL COMUNE DI SAREZZO DETENUTE ALLA DATA DEL 31
DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali)

La presente deliberazione

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE N

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in data 08 gennaio 2023

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mariateresa PORTERI *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.